

STATUTO

L'ALA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLA CASTELLI BR VIA MAZZINI
SNC

Numero REA: BR - 135437

Codice fiscale: 02296320746

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2010 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al n. 10383 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società Cooperativa denominata "L'ALA Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Villa Castelli (BR) all'indirizzo di volta in volta risultante dall'iscrizione e seguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato, nonchè istituire o sopprimere uffici, succursali, unità locali o agenzie; è necessaria la decisione dei soci per istituire sedi secondarie e per trasferire la sede legale in altro comune.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata oltre il termine o sciolta prima della sua scadenza con deliberazione dei Soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Provincia di Brindisi, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa

ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

In conseguenza di quanto detto nei commi precedenti, lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda cooperativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa, e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto e dei regolamenti interni.

La cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Ai sensi dell'art. 1, punto 1 lett. A) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la società ha per oggetto l'assunzione da persone fisiche, da amministrazioni statali e parastatali, da persone giuridiche e/o enti pubblici e privati, di ogni e qualsiasi lavoro relativo a gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali:

- attività in favore degli immigrati e richiedenti asilo politico per la formazione, l'avviamento al lavoro, l'informazione, la residenza, la ricerca di abitazioni per il soggiorno, il sostegno legale, la mediazione culturale, l'inserimento sociale, la tutela dei minori, il sostegno alle donne in difficoltà e alle famiglie, corsi di lingua, disbrigo pratiche, partecipazione a bandi degli enti della UE di altri stati e altri organismi internazionali per tutte le misure previste;
- progetti che riguardino l'attivazione di laboratori terapeutici: laboratori di pittura, laboratori teatrali, laboratori di falegnameria, officina, sartoria, arteterapia, grafica su legno, e simili;
- strutture per minori, quali case famiglia, comunità familiari, comunità educative, comunità di pronta accoglienza,

comunità alloggio, gruppo appartamento, centri socio-educativi diurni, centro aperto polivalente;

- educativa domiciliare rivolta ai minori anche disabili;
- strutture per adulti con problematiche sociali (comunità alloggio e gruppi appartamento per gestanti e madri con figli a carico, alloggio sociale per adulti in difficoltà; centri di pronta accoglienza per adulti; centri di accoglienza per detenuti ed ex detenuti, per immigrati o richiedenti asilo e protezione umanitaria);
- servizi unità di strada;
- servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- servizi educativi per il tempo libero;
- servizi di educativa territoriale;
- cura di iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;
- interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute. Intende perciò occuparsi delle aree: materno - infantile, evolutiva, adulti e anziani tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia e dell'immigrazione in generale;
- interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio, forniture dirette di servizi di segretariato sociale a favore delle fasce sociali deboli;
- centri estivi e campeggi, organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti; colonie, pensioni e ostelli, strutture turistiche e sportive aperte agli associati, o con licenza pubblica, aperti a singoli, famiglie, gruppi ed organizzazioni con il fine di favorire il turismo sociale;
- attività culturali, educative, sociali purché pertinenti al raggiungimento degli scopi rivolti a minori, giovani e loro famiglie anche istituendo o gestendo centri aperti o polivalenti;
- gestione di centri socio-riabilitativi ed educativi, sia residenziali che diurni, e di ogni altra tipologia di servizio, volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale nonché allo sviluppo delle autonomie di soggetti, anche minori, con handicap fisici, psichici e sensoriali oppure in stato di disagio;
- gestione di servizi qualificati finalizzati al reinserimento lavorativo, al recupero e al sostegno, in ogni forma, di soggetti socialmente svantaggiati;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui la cooperativa opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in difficoltà;

- gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e di ogni altro ordine e grado;
- formazione professionale per i soci o aspiranti tali, dipendenti e collaboratori o aspiranti tali, nonché per tutti coloro che intendano prestare la loro opera educativa e/o di sostegno in termini di volontariato;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati presso le famiglie ed alunni disabili di scuole pubbliche e private, elementari e medie inferiori o superiori, o presso altre strutture di accoglienza;
- attività di prevenzione della dispersione scolastica e del disagio in via prioritaria, ma non esclusiva ai minori;
- riabilitazione ed integrazione sociale dei diversamente abili;
- organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione professionale;
- organizzazione e/o produzione di manifestazioni e servizi inerenti ad attività ricreative, teatrali, fieristiche, musicali, culturali, museali, di biblioteche e similari, atti a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone svantaggiate e delle loro famiglie;
- servizi e prestazioni infermieristiche presso strutture sanitarie, riabilitative e assistenziali pubbliche, private o attivate direttamente;
- strutture per anziani (comunità alloggio; gruppi appartamento; case alloggio; case di riposo; residenze protette; centri diurni);
- assistenza domiciliare e/o integrata agli anziani e ai disabili;
- servizi di telefonia sociale e telesoccorso;
- progetti nell'ambito degli scambi e della cooperazione internazionale;
- attività di promozione della cultura e della solidarietà della giustizia, della pace e della non violenza;
- attività di promozione delle difficoltà di ordine economico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del sud del mondo;
- gestione dei servizi direttamente o indirettamente connessi a quanto prima elencato;
- attività integrate che riguardino due o più settori sopracitati.

La Cooperativa si struttura al fine di eseguire i suddetti lavori.

La Società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere

tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, a sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative integrative;

potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

La cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di tale attività saranno definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

II numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Nel caso in cui la Cooperativa abbia almeno nove soci, possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali, nonché associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Solo nel caso in cui l'organo amministrativo ne dia il consenso, esclusivamente per motivi legati a strategie di rete e di collaborazione, il socio può far parte di altre imprese che esercitano le stesse attività, fermo restando che siano all'interno della rete politico e imprenditoriale di cui la cooperativa fa parte. In ogni caso è comunque fatto divieto di mettere in concorrenza le due cooperative e ledere la riservatezza di entrambe.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa autorizzazione, da chiedere per iscritto, all'organo amministrativo della cooperativa e rilasciata dal medesimo, e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa o fuori dalla rete di appartenenza della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma terzo del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale possono essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. L'organo amministrativo, con le modalità sopra viste, può ammettere a partecipare alla società soggetti che, pur non possedendo gli specifici re-

quisiti di cui al presente statuto, intendano compiere un periodo di formazione al termine del quale essere ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori, ovvero manifestino l'interesse all'inserimento nell'impresa.

La durata massima del periodo di formazione è di 5 (cinque) anni dal momento dell'ammissione. L'organo amministrativo provvederà al momento dell'ammissione a determinare la durata del periodo di formazione di ciascun socio in relazione alle sue specifiche attitudini e capacità professionali preacquisite.

L'organo amministrativo ha il dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri inerenti la formazione da parte dei soci della categoria speciale, provvedendo con propria deliberazione motivata ad escluderlo qualora fosse accertata la reiterata ed ingiustificata inosservanza degli stessi.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla categoria speciale dei soci deve presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del periodo di formazione, apposita domanda di ammissione mediante lettera raccomandata a/r indirizzata all'organo amministrativo, che provvede a verificare la sussistenza dei requisiti. In caso di esito negativo l'organo amministrativo notifica all'interessato, entro 30 (trenta) giorni, la delibera di esclusione, mediante lettera raccomandata a/r.

Nel caso di esito positivo, l'organo amministrativo provvede alla relativa annotazione nel libro soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale dei soci non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale dei soci non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476 comma secondo del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale dei soci può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto, tanto riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione oltre quelle individuate nell'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'opportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la

compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria dei soci potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglienza della domanda.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 41 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo accerta l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul

libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto;
- b) al versamento della quota di ammissione, se prevista;
- c) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che

entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste dall'articolo 41 e seguenti del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine non superiore a trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di eventuali somme dovute a qualsiasi titolo alla società;
- d) nel caso di socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento, indicato nel regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01, e, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo ovvero, autorizzato dal medesimo a svolgere attività fuori dalla cooperativa, non risponda all'invito da parte dell'organo amministrativo a svolgere la propria attività lavorativa all'interno della cooperativa o in uno dei servizi dalla stessa azionati;
- f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive;
- g) abbia subito una condanna penale passata in giudicato;
- h) abbia causato dissidi tra i soci, discredito, danni al-

l'immagine e/o alla produzione della cooperativa.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 41 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da effettuarsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli articoli 41 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello che tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessanti)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di

approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

I soci esclusi per motivi indicati nell'art. 11 lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento dei soci sovventori)

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100 (cento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari almeno a 10 (dieci).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio avrà il diritto di recedere con le modalità previste per i soci

cooperatori.

Art. 19 (Deliberazione di ammissione)

L'ammissione dei soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i detentori delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di ammissione a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori di importo né inferiore né superiore ai limiti di legge;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili delle quote eventualmente non rimborsati ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve, salvo quelle di cui al numero 3), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società.

Pertanto non può il socio trasferire, anche in parte, le proprie quote con alcuna delle procedure previste per tale incombenza.

Al socio che intende liberarsi dal vincolo societario viene quindi concesso il diritto a recedere dalla società, secondo la procedura prevista dal precedente art. 10, a patto che siano decorsi almeno due anni dall'ingresso del socio nella società, e con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone in favore delle quali la Cooperativa opera, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa di bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla

destinazione degli utili annuali, destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo potrà essere devoluto mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato ovvero mediante integrazione dei compensi, secondo le determinazioni dell'organo amministrativo.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'articolo 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma, da predisporre a cura degli amministratori, sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a) il tempo di permanenza nella società;

b) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'Organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

L'assemblea è convocata dagli amministratori presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nel territorio italiano, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto ad intervenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore legale se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

Art. 27 (funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea dei soci:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. procede alla nomina degli amministratori;
4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli

amministratori ed ai sindaci;

6. approva i regolamenti interni;

7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto di una relazione da essi predisposta.

Art. 28

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati, ma per quelle che comportano modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto l'assemblea si reputa regolarmente costituita anche in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e si intendono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, eventualmente anche in allegato, l'identità dei soci presenti e quelli partecipanti con delega; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Nei casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto da un notaio. In ogni caso il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi deposito o di pubblicazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Il voto è sempre palese e per alzata di mano.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

A parità di voto decide il voto del Presidente.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Forme di amministrazione)

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina:

- da un Amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 (Poteri di gestione)

Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nell'ambito delle proprie competenze, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitutori o procuratori per

il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 34 (Deleghe)

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o a più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione, il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. Il Consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera da spedire, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio o, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima della riunione. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione; in quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione

svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità nella votazione dei punti all'ordine del giorno prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio lesive dei loro interessi alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori o dell'Amministratore Unico, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37 (Rimborso e compensi agli amministratori)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'ufficio.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Art. 38 (Rappresentanza)

La rappresentanza della Cooperativa spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o

di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente. Il presidente, previo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque previsto dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea. Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 40 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola Compromissoria)

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, purchè relative a diritti disponibili, dovranno essere devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, che dovranno essere designati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del tribunale del luogo ove la società ha sede.

Il collegio formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui la società ha la propria sede.

Il collegio arbitrale funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione

sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata da espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento e liquidazione)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 43 (Devoluzione)

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzioni)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fini mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 nonché le norme del Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative"; per tutto quanto non ivi previsto, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Firmato:

Leonardo Sarcinella

Marialucia Laporta

Simone Maria Iannuso

Luana Cinefra

Maria TATEO notaio sigillo

La presente copia su supporto informatico composta di numero ventinove facciate, è conforme all'originale documento cartaceo nei miei rogiti, munito delle prescritte firme. Si rilascia ad uso del Registro Imprese ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 82/2005.

In esenzione da bollo, ai sensi di legge.

Francavilla Fontana, 24 novembre 2010